

COMUNE DI PREGANZIOL

22 LUG. 2021

PROT. N° 019764

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere N. 13 del 22 luglio 2021

COMUNE DI PREGANZIOL

Oggetto: Parere su verifica degli equilibri di bilancio e assestamento generale anno 2021

PREMESSA

In data 30.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

L'attuale situazione di utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione come da seguente prospetto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	2.625.347,87		2.625.347,87
Fondi vincolati da viol. Codice Strada	32.746,90	32.746,90	0,00
Fondi vincolati per interventi COVID	333.630,02	41.000,00	292.630,02
Fondi destinati agli investimenti	81.222,15	81.222,15	0,00
Fondi liberi	3.463.791,48	1.914.369,49	1.549.421,99
Totale	6.536.738,42	2.069.338,54	4.467.399,88

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Si è rilevato inoltre che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.


L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati..."

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 73/2021



L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

CALCOLO AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI COVID	
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (A)	712.105
Minori entrate	586.355
Ristori Minori Entrate	181.210
Minori Entrate al Netto Ristori (B)	405.145
Maggiori Spese	524.946
Minori Spese	238.515
Ristori Maggiori Spese	231.792
Maggiori Spese al Netto Ristori (C)	54.639
SALDO COMPLESSIVO (D = A-B-C)	459.784
AVANZO VINCOLATO BASE (A-D)	252.321
Ristoro TARI corrispettivo	198.313
Ristoro TARI utilizzato	117.004
Ristoro TARI non utilizzato (a)	81.309
Ristori specifici di legge non utilizzati (b)	2.581
Fondo prest. Lavoro Straordinario P.L. DL18/2020 art. 114 c. 1 (cap. E 171)	
AVANZO VINCOLATO DA LEGGE (FONDO COVID) (E+a-b)	331.049
Ristori specifici di legge non utilizzati	
Fondo prest. Lavoro Straordinario P.L. DL18/2020 art. 114 c. 1 (cap. E 171)	2.581
AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI (L.S.P.L)	2.581
AVANZO VINCOLATO TOTALE	333.630

L'Ente ha ritenuto opportuno adeguare le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ 47/2021 di Arconet. In caso affermativo, l'Organo di Revisione si è espresso con verbale n. 9 del 25.05.2021.

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che "Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi" N.B. FAQ 40/2020 ARCONET: "L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede

di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma. La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni". Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

In data 20/07/2021 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto che tra i documenti relativi alla proposta di deliberazione vi sono i seguenti:

- a. bozza di deliberazione;
- b. la relazione del Responsabile Finanziario che evidenzia le verifiche svolte ed relativi risultati;
- c. le variazioni di assestamento generale;

Con nota del 22.06.2021 il Responsabile Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Settore le seguenti informazioni:

- a) la verifica della congruità degli importi inseriti nel bilancio, relativi ai capitoli di entrata e di spesa, in relazione ai programmi da realizzare;
- b) la valutazione della correttezza del mantenimento degli attuali residui sia attivi che passivi;
- c) la verifica dell'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

I risultati dell'analisi effettuata dai Responsabili e le valutazioni sulla situazione finanziaria dell'Ente sono riassunte nella Relazione del Responsabile Finanziario sviluppata in 3 punti:

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

1. verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00;
2. assestamento generale di bilancio;
3. verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il punto 1 vengono riassunti in due punti, analizzati separatamente, i relativi adempimenti:

- a) Verifica equilibri di bilancio;
- b) Individuazione debiti fuori bilancio.

La verifica degli equilibri di bilancio riguarda la gestione dei residui (eventuali variazioni dei crediti e dei debiti derivanti dai precedenti esercizi finanziari), la gestione della competenza e la gestione della cassa.

Per quanto riguarda la **gestione dei residui** la situazione alla data del 19/07/2021 risulta essere la seguente:

ENTRATA	RESIDUI STANZIATI Bilancio 01.01.2021	RISCOSSIONE IN C/ RESIDUI	% DI REALIZZAZIONE
TITOLO 1	2.374.884,30	515.326,88	21,70
TITOLO 2	3.850,44	354,41	9,20
TITOLO 3	456.543,31	209.562,87	45,90
TITOLO 4	103.569,78	47.569,78	45,93
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	42.681,26	9.210,36	21,58
TOTALE	2.981.529,09	782.024,30	26,23

SPESA	RESIDUI STANZIATI BILANCIO 01.01.2021	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	% DI REALIZZAZIONE
TITOLO 1	1.380.249,75	1.164.293,90	84,35

TITOLO 2	149.034,59	91.099,39	61,13
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	35.815,26	1.646,36	4,6
TOTALE	1.565.099,60	1.257.039,65	80,32

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	€.	12.685,33
MINORI RESIDUI-ATTIVI	€.	652,61
MINORI RESIDUI PASSIVI	€.	22.563,43
AVANZO	€.	34.596,15

Sulla base dei dati alla data rilevati la gestione dei residui evidenzia un saldo positivo.

Si conclude che non risultano pertanto gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui che determinino la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Per quanto riguarda la **gestione della competenza**, la verifica degli equilibri di bilancio è stata svolta analizzando l'andamento degli accertamenti e degli impegni e conseguentemente proiettandone la consistenza, sulla base delle attuali conoscenze, per l'intero anno.

Il risultato di tale analisi ha evidenziato un presumibile mantenimento degli equilibri finanziario e corrente della gestione di competenza.

Per quanto riguarda la **gestione della cassa** la verifica è volta ad individuare eventuali sofferenze nella disponibilità del Tesoriere comunale.

Il prospetto seguente evidenzia la favorevole situazione della cassa alla data di verifica.

Cassa 01.01.2021	9.114.172,94
Pagamenti	5.809.748,33
Riscossioni	3.669.197,19
Fondo cassa con operazioni emesse	6.973.621,80

b) Individuazione debiti fuori bilancio

Alla data odierna, per quanto riguarda l'individuazione di debiti fuori bilancio le operazioni di verifica hanno dato esito negativo.

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Chiaramente rimane inteso che anche l'anno 2021 rappresenta un anno particolare per il quale le conseguenze sulle voci di bilancio della pandemia non ancora superata sono di difficilissima quantificazione e risulta pertanto necessario mantenere un costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio. Vengono comunque non utilizzate risorse che possono consentire un eventuale riequilibrio quali il residuale ma consistente Avanzo di Amministrazione Disponibile e l'importo del saldo del Fondo funzioni fondamentali, fondo statale costituito ai sensi dell'art. 106, c. 1 del D.L. 34/2020.

In riferimento al punto 2 (assestamento generale di bilancio), la Relazione del Responsabile Finanziario evidenzia che tutti i Responsabili di Settore hanno effettuato la verifica della congruità degli importi inseriti nel bilancio, relativi ai capitoli di entrata e di spesa, in relazione ai programmi da realizzare ed hanno effettuato le richieste di modifica agli stanziamenti di bilancio che sono riassunte nel prospetto di variazione di assestamento generale allegato alla proposta di deliberazione.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro 410.494,56 così composta:

fondi vincolati	per euro	81.309,00;
fondi disponibili	per euro	329.185,56;

Le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale riguardano sia entrate e spese di parte corrente, sia entrate e spese di parte investimenti, riassumibili nel seguente modo:

PARTE CORRENTE

	2021	2022	2023
Maggiori entrate correnti	428.460,70	55.680,00	56.890,00
Minori entrate correnti	66.275,64	53.471,27	53.461,08
Maggiori spese correnti	530.289,88	92.349,00	94.349,00
Minori spese correnti	86.795,82	90.140,27	90.920,08
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	81.309,00	0,00	0,00
Saldo variazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00

PARTE INVESTIMENTI

	2021	2020	2021
Maggiori entrate c/ capitale (titolo IV)	713.684,44	0,00	0,00
Minori entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00
Maggiori spese in c/capitale	1.042.870,00	0,00	0,00
Minori spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese conto capitale	329.185,56	0,00	0,00
Saldo variazione di parte capitale	0,00	0,00	0,00

La Legge 145/2018, art. 1 commi da 819 a 823, ha sostituito il vincolo del pareggio sui saldi (che aveva preso il posto del vecchio patto di stabilità) con il nuovo equilibrio di competenza che non deve risultare negativo. In particolare, ai sensi del comma 821 "Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Nel punto 3 della Relazione del Responsabile Finanziario viene rappresentata la situazione degli equilibri di competenza tenendo conto della variazione di assestamento come da prospetto seguente:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.114.172,94		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	178.420,94	106.505,00	106.259,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.003.018,89 0,00	7.517.605,41 0,00	7.485.015,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	8.116.687,11 106.505,00 122.833,00	7.368.512,94 106.259,00 99.195,00	7.328.776,36 106.259,00 99.195,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	174.061,72 0,00 0,00	180.597,47 0,00 0,00	187.497,66 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-109.309,00	75.000,00	75.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	122.309,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		13.000,00	75.000,00	75.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	2.357.524,10		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.815.443,07	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.651.933,48	390.000,00	390.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	7.837.900,65 0,00	465.000,00 0,00	465.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-13.000,00	-75.000,00	-75.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Il Collegio dei Revisori attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 20.07.2021 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data della verifica;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime


parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.


Preganziol li, 22 luglio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Luciano Parisotto



Dott. Claudio Casarotto



Dott. Nicola Filippetto

